ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»

del 4 ottobre 2019

riguardo all'aggiornamento dell'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra [2019/1806]

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare gli articoli 102, 240, 436, 438 e 449,

considerando quanto segue:

1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), è entrato in vigore il 1º luglio 2016.

(2) Gli articoli 102 e 240 dell'accordo stabiliscono che la Repubblica di Moldova deve procedere a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali («*acquis* dell'Unione») di cui all'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'accordo («allegato XXVIII-B»).

(3) L'*acquis* dell'Unione di cui all'allegato XXVIII-B ha subito un'evoluzione successivamente alla conclusione dei negoziati dell'accordo nel giugno 2013. In particolare, l'Unione ha adottato i seguenti atti che attuano, modificano, integrano o sostituiscono gli atti elencati all'allegato XXVIII-B:

i) Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione ([1]);

ii) decisione di esecuzione 2014/276/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che modifica la decisione 2008/411/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità ([2]);

iii) decisione di esecuzione 2013/752/UE della Commissione, dell'11 dicembre 2013, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE ([3]);

iv) decisione di esecuzione 2014/641/UE della Commissione, del 1º settembre 2014, relativa alle condizioni tecniche armonizzate per l'utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell'Unione ([4]);

v) decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità ([5]);

([1]) GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1.
([2]) GU L 139 del 14.5.2014, pag. 18.
([3]) GU L 334 del 13.12.2013, pag. 17.
([4]) GU L 263 del 3.9.2014, pag. 29.
([5]) GU L 293 del 9.10.2014, pag. 48.

vi) decisione di esecuzione (UE) 2016/339 della Commissione, dell'8 marzo 2016, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 2 010-2 025 MHz per collegamenti video senza fili portatili o mobili e videocamere senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali ([6]);

vii) decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell'8 maggio 2015, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione ([7]);

viii) direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE ([8]);

ix) regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE ([9]);

x) regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 della Commissione, del 22 maggio 2015, che stabilisce le specifiche relative alla forma del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati ([10]);

xi) decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno ([11]);

xii) decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno ([12]);

xiii) decisione di esecuzione (UE) 2016/650 della Commissione, del 25 aprile 2016, che stabilisce norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, e dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno ([13]);

xiv) decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea ([14]);decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 2009/766/CE relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità ([15]);decisione 2009/766/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità ([16]), modificata dalla decisione di esecuzione 2011/251/UE;

xv) decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione, del 5 novembre 2012, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione ([17]);

xvi) decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2 500 – 2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità ([18]);

([6]) GU L 63 del 10.3.2016, pag. 5.
([7]) GU L 119 del 12.5.2015, pag. 27.
([8]) GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.
([9]) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.
([10]) GU L 128 del 23.5.2015, pag. 13.
([11]) GU L 235 del 9.9.2015, pag. 26.
([12]) GU L 235 del 9.9.2015, pag. 37.
([13]) GU L 109 del 26.4.2016, pag. 40.
([14]) GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 95.
([15]) GU L 106 del 27.4.2011, pag. 9.
([16]) GU L 274 del 20.10.2009, pag. 32.
([17]) GU L 307 del 7.11.2012, pag. 84.
([18]) GU L 163 del 24.6.2008, pag. 37.

xvii) decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400 – 3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità ([19]);

xviii) decisione 2008/671/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875 – 5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) ([20]);

xix) decisione 2007/344/CE della Commissione, del 16 maggio 2007, relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità ([21]);

xx) decisione 2007/90/CE della Commissione, del 12 febbraio 2007, recante modifica della decisione 2005/513/CE sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) ([22]);

xxi) decisione 2005/513/CE della Commissione, dell'11 luglio 2005, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) ([23]);

xxii) decisione di esecuzione 2011/829/UE della Commissione, dell'8 dicembre 2011, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio ([24]);

xxiii) decisione 2010/368/UE della Commissione, del 30 giugno 2010, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio ([25]);

xxiv) decisione 2009/381/CE della Commissione, del 13 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio ([26]);

xxv) decisione 2008/432/CE della Commissione, del 23 maggio 2008, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio ([27]);

xxvi) decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio ([28]);

xxvii) decisione 2010/166/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, sulle condizioni d'uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea ([29]);

xxviii) decisione 2006/804/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (ultra-high frequency) ([30]);

xxix) decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione, del 29 luglio 2011, sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità ([31]);

xxx) decisione 2005/50/CE della Commissione, del 17 gennaio 2005, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità ([32]);

xxxi) decisione 2004/545/CE della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell'uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità ([33]);

([19]) GU L 144 del 4.6.2008, pag. 77.
([20]) GU L 220 del 15.8.2008, pag. 24.
([21]) GU L 129 del 17.5.2007, pag. 67.
([22]) GU L 41 del 13.2.2007, pag. 10.
([23]) GU L 187 del 19.7.2005, pag. 22.
([24]) GU L 329 del 13.12.2011, pag. 10.
([25]) GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 33.
([26]) GU L 119 del 14.5.2009, pag. 32.
([27]) GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 49.
([28]) GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 66.
([29]) GU L 72 del 20.3.2010, pag. 38.
([30]) GU L 329 del 25.11.2006, pag. 64.
([31]) GU L 198 del 30.7.2011, pag. 71.
([32]) GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15.
([33]) GU L 241 del 13.7.2004, pag. 66.

xxxii) decisione 2009/343/CE della Commissione, del 21 aprile 2009, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità ([34]);

xxxiii) decisione 2007/131/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità ([35]);

xxxiv) decisione 2007/98/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite ([36]);

xxxv) decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) ([37]);

xxxvi) direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ([38]).

(4) La Repubblica di Moldova continua il processo di ravvicinamento della propria legislazione all'*acquis* dell'Unione in conformità ai calendari e alle priorità stabiliti nell'allegato XXVIII-B. Al fine di garantire una corretta armonizzazione della legislazione della Repubblica di Moldova all'*acquis* dell'Unione, gli atti elencati al considerando 3 dovrebbero essere aggiunti all'elenco di cui all'allegato XXVIII-B e determinate scadenze dovrebbero essere modificate per tenere conto dei progressi già compiuti fino ad oggi dalla Repubblica di Moldova nel processo di tale ravvicinamento, conformemente all'articolo 449 dell'accordo.

(5) L'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo dispone che il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova («Consiglio di associazione») ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.

(6) A norma dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.

(7) Con la decisione n. 3/2014 ([39]), il Consiglio di associazione ha delegato al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono, tra l'altro, al capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, nella misura in cui il capo 6 non contenga disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di tali allegati. Il capo 6 non contiene alcuna disposizione specifica relativa all'aggiornamento o alla modifica degli allegati.

(8) È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l'allegato XXVIII-B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'accordo è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

([34]) GU L 105 del 25.4.2009, pag. 9.
([35]) GU L 55 del 23.2.2007, pag. 33.
([36]) GU L 43 del 15.2.2007, pag. 32.
([37]) GU L 303 del 14.11.2013, pag. 48.
([38]) GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1.
([39]) Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 40).

Fatto a Chişinău, il 4 ottobre 2019

Per il Comitato di associazione nella formazione Commercio

I. COSTACHI
La president

A. FERNÁNDEZ DÍEZ C. CEBAN
Segretari

ALLEGATO

«ALLEGATO XXVIII-B

NORME APPLICABILI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

La Repubblica di Moldova si impegna a provvedere nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/21/CE:

— rafforzamento dell'indipendenza e della capacità amministrativa dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche;

— istituzione di procedure di consultazione pubblica per nuovi provvedimenti normativi;

— istituzione di efficaci meccanismi di ricorso contro le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche e

— definizione dei mercati di prodotti e di servizi pertinenti nel settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante e analisi di tali mercati al fine di determinare se sono caratterizzati da un potere di mercato significativo.

Calendario: tali disposizioni della direttiva 2002/21/CE sono attuate entro un anno e mezzo dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/20/CE:

— adozione di norme che prevedano autorizzazioni generali e limitino la necessità di licenze individuali solo a casi specifici debitamente giustificati.

Calendario: tali disposizioni della direttiva 2002/20/CE sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Sulla base dell'analisi del mercato, effettuata conformemente alla direttiva quadro, l'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche impone agli operatori che detengono un notevole potere di mercato nei mercati pertinenti i necessari obblighi normativi in materia di:

— accesso e uso di determinate risorse di rete;

— controlli delle tariffe di accesso e di interconnessione, compresi gli obblighi di orientare i prezzi ai costi e

— trasparenza, non discriminazione e separazione contabile.

Calendario: tali disposizioni della direttiva 2002/19/CE sono attuate entro un anno e mezzo dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 e dal regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/22/CE:

— attuazione di norme sugli obblighi di servizio universale, compresa l'istituzione di meccanismi di calcolo del costo e di finanziamento e

— garanzia del rispetto degli interessi e dei diritti degli utenti, in particolare con l'introduzione della portabilità del numero e del numero di emergenza unico europeo 112.

Calendario: tali disposizioni della direttiva 2002/22/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2120 sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

Calendario: le misure derivanti dall'applicazione della direttiva 2002/77/CE sono attuate entro un anno e mezzo dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/58/CE:

— attuazione di norme per garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e la garanzia del libero flusso di tali dati e della libera circolazione di apparecchiature e servizi per la comunicazione elettronica.

Calendario: tali disposizioni della direttiva 2002/58/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)

Si applicano le seguenti disposizioni della decisione n. 676/2002/CE:

— adozione di una politica e di norme volte a garantire la disponibilità armonizzata e l'uso efficace dello spettro radio.

Calendario: le misure derivanti dall'applicazione della decisione n. 676/2002/CE sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea

Calendario: le disposizioni della decisione 2010/267/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 2009/766/CE relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2011/251/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Decisione 2009/766/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità, modificata dalla decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione
Calendario: le disposizioni della decisione 2009/766/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione, del 5 novembre 2012, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2012/688/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2 500 - 2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità
Calendario: le disposizioni della decisione 2008/477/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Decisione di esecuzione 2014/276/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che modifica la decisione 2008/411/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/276/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità, modificata dalla decisione di esecuzione 2014/276/UE della Commissione
Calendario: le disposizioni della decisione 2008/411/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Decisione 2008/671/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875 - 5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI)
Calendario: le disposizioni della decisione 2008/671/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Decisione 2007/344/CE della Commissione, del 16 maggio 2007, relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità
Calendario: le disposizioni della decisione 2007/344/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Decisione 2007/90/CE della Commissione, del 12 febbraio 2007, recante modifica della decisione 2005/513/CE sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN)

Calendario: le disposizioni della decisione 2007/90/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2005/513/CE della Commissione, dell'11 luglio 2005, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN), modificata dalla decisione 2007/90/CE della Commissione
Calendario: le disposizioni della decisione 2005/513/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2013/752/UE della Commissione, dell'11 dicembre 2013, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2013/752/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2011/829/UE della Commissione, dell'8 dicembre 2011, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2011/829/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2010/368/UE della Commissione, del 30 giugno 2010, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio
Calendario: le disposizioni della decisione 2010/368/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2009/381/CE della Commissione, del 13 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio
Calendario: le disposizioni della decisione 2009/381/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2008/432/CE della Commissione, del 23 maggio 2008, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio
Calendario: le disposizioni della decisione 2008/432/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio, modificata dalle decisioni di esecuzione della Commissione 2013/752/UE e 2011/829/UE e dalle decisioni della Commissione 2010/368/UE, 2009/381/CE e 2008/432/CE
Calendario: le disposizioni della decisione 2006/771/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2010/166/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, sulle condizioni d'uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea
Calendario: le disposizioni della decisione 2010/166/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2014/641/UE della Commissione, del 1º settembre 2014, relativa alle condizioni tecniche armonizzate per l'utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell'Unione
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/641/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Decisione 2006/804/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (ultra-high frequency)
Calendario: le disposizioni della decisione 2006/804/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione, del 29 luglio 2011, sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2011/485/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Decisione 2005/50/CE della Commissione, del 17 gennaio 2005, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità, modificata dalla decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione
Calendario: le disposizioni della decisione 2005/50/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Decisione 2004/545/CE della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell'uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità
Calendario: le disposizioni della decisione 2004/545/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/702/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Decisione 2009/343/CE della Commissione, del 21 aprile 2009, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità
Calendario: le disposizioni della decisione 2009/343/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Decisione 2007/131/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità, modificata dalla decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione e dalla decisione 2009/343/CE della Commissione
Calendario: le disposizioni della decisione 2007/131/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Decisione 2007/98/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite
Calendario: le disposizioni della decisione 2007/98/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/339 della Commissione, dell'8 marzo 2016, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 2 010-2 025 MHz per collegamenti video senza fili portatili o mobili e videocamere senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/339 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell'8 maggio 2015, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/750 sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA)

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2013/654/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2008/294/CE della Commissione, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell'uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea, modificata dalla decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione

Calendario: le misure derivanti dall'applicazione della decisione 2008/294/CE sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 2014/53/UE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico")

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2000/31/CE:

— potenziamento dello sviluppo del commercio elettronico;

— eliminazione degli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi della società dell'informazione;

— garanzia della certezza del diritto per i prestatori di servizi della società dell'informazione e

— armonizzazione delle limitazioni della responsabilità dei prestatori di servizi che fungono da intermediari per attività di "mere conduit" (semplice trasmissione), "caching" (memorizzazione temporanea) o "hosting" (memorizzazione), senza imposizione di un obbligo generale di sorveglianza.

Calendario: tali disposizioni della direttiva 2000/31/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, modificata dalla direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/98/CE sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

Calendario: le disposizioni della direttiva 2013/37/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 910/2014 sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 della Commissione, del 22 maggio 2015, che stabilisce le specifiche relative alla forma del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati

Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/650 della Commissione, del 25 aprile 2016, che stabilisce norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, e dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/650 sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.»